

GR_GERICHTE PVG 2014 17 vom 13. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2014_17

FR: GR_GERICHTE PVG 2014 17 du 13 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2014 17 del 13 febbraio 2026

Erwägungen

E. 2

a) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito – dedotto dall'art. 4 vCost. ed ora esplicitamente disciplinato all'art. 29 cpv. 2 Cost., norma che del resto si limita a ribadire i principi sviluppati in tale ambito dalla giurisprudenza (FF 1997 I 170) – deve in particolare essere dedotto il diritto dell'interessata di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 133 I 277 cons. 3.1, 126 I 16 cons. 2a/aa, 124 I 51 cons. 3a), di fornire prove riguardanti i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 132 V 370 cons. 3.1 e riferimenti) nonché quello di ricevere una decisione motivata almeno per quanto riguarda le circostanze rilevanti per il giudizio, e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 236 cons. 3.2, 126 I 16 cons. 2a/aa, 97 cons. 2b; 125 II 372 cons. 2c e 122 IV 14 cons. 2c). 17

8/17 Steuern PVG 2014 131 b) L'art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata del diritto di audizione è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 16 cons. 2a, 125 I 259 cons. 3a). Giusta l'art. 138 cpv. 1 LIG, nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e le contribuenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tassazione. La contribuente può inoltre pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione. Nella PTA 2002 no. 22 il Tribunale amministrativo si era già espresso sull'impossibilità di principio di sanare il vizio di un mancato colloquio giusta l'art. 138 cpv. 1 LIG nell'ambito della successiva procedura di ricorso scritta, anche se poi a titolo eccezionale esaminava comunque la conformità al diritto materiale della decisione impugnata per ragioni di opportunità. In principio però, se nell'ambito di una procedura di reclamo la legge prevede esplicitamente la possibilità di pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione, non vi sono motivi di semplice opportunità che possano giustificare di prescindere dalla richiesta. c) Nell'evenienza in oggetto, l'amministrazione imposte non mette in dubbio che la contribuente andasse ulteriormente sentita nell'ambito del reclamo. Avendola però senza successo sollecitata agli inizi di dicembre 2013 a volersi determinare su tale aspetto della questione entro la fine dell'anno, non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto di audizione al trascorrere infruttuoso del termine comminato. Per la ricorrente invece, tale invito a volersi determinare entro la fine dell'anno non sarebbe stato fatto alla dovuta patrocinatrice dell'istante, per cui sarebbe giuridicamente irrilevante.

E. 3

a) In principio, se una parte è rappresentata, fintanto che essa non revochi la procura l'autorità è tenuta a comunicare con la rappresentante (vedi DTA 99 V 182 cons. 3; sentenza del Tribunale federale 2C_869/2013 del 19 febbraio 2014; PTA 2002 no. 47 e art.

11 cpv. 3 PA). Non è contestato che la ricorrente fosse rappresentata davanti all'autorità fiscale grigionese dalla X. SA. Detta fiduciaria oltre ad essere legittimata a rappresentare l'istante in sede di reclamo disponeva pure della regolare procura. L'invito fatto da parte dell'amministrazione fiscale a volersi avvalere del diritto di audizione entro la fine dell'anno era invece stato formulato oralmente, nell'ambito di un colloquio telefonico, nei confronti del legale che rappresentava la società ricorrente in sede penale.

L'amministrazione imposte pretende di aver in buona fede potuto supporre che detto legale fosse legittimato anche a trattare le questioni fiscali con l'autorità di reclamo. È vero che giusta la

8/17 Steuern PVG 2014 132 giurisprudenza del Tribunale federale, una notifica difettosa, se essa raggiunge comunque lo scopo, produce effetti giuridici malgrado l'irregolarità.

Questo principio deriva dall'applicazione delle disposizioni sulla buona fede o riguardanti il divieto di formalismo eccessivo (DTF 132 I 253 cons. 6 e 7). b) Nell'evenienza però la situazione è diversa. Nel reclamo presentato dalla patrocinatrice ufficiale della ricorrente veniva espressamente formulata una richiesta di audizione e questa pretesa non veniva esaudita dopo un colloquio telefonico nel quale veniva fatto accenno alla necessità di reagire entro la fine del 2013. Tale modo di procedere non soddisfa però i requisiti formali minimi imposti dalla legge. Come detto, nell'ambito del reclamo è dato chiedere un colloquio e questa richiesta è stata espressamente formulata dall'istante nella misura in cui essa chiedeva di essere sentita prima dell'emanazione di una decisione. Tale pretesa andava pertanto in principio esaudita indipendentemente dalla fondatezza o meno delle pretese materiali. La legge accorda un diritto alla contribuente e questa può pretendere il suo esercizio senza che da parte dell'autorità di reclamo possa venire opposta una implicita rinuncia a tale diritto per non aver reagito ad una sollecitazione telefonica entro un determinato tempo. Se in effetti la convenuta avesse inteso privare la ricorrente di tale diritto in assenza di una reazione entro la fine del 2013, tale intenzione andava notificata debitamente alla contribuente in forma scritta e con l'indicazione delle relative conseguenze. Pretendere che il diritto al colloquio o ad essere sentiti sulla questione si sia estinto sulla base di una comunicazione telefonica avuta con un diverso rappresentante di parte che quello ufficiale non resiste alle censure di ricorso, indipendentemente quindi dalla questione di sapere se l'amministrazione imposte fosse o meno in buona fede riguardo la rappresentanza dell'istante. c) Concretamente comunque, neppure l'intimazione telefonica fatta al legale resisterebbe alle censure di ricorso. Che detto patrocinatore potesse essere considerato il nuovo rappresentante della ricorrente nella causa fiscale non viene neppure a giusto titolo preteso, in quanto la decisione su reclamo dell'amministrazione imposte veniva in seguito correttamente intimata alla X. SA e non all'avvocato della procedura penale. L'amministrazione non ha pertanto mai pensato che fosse subentrato un nuovo rappresentante, ma essa reputa che quanto discusso con l'avvocato della sede penale fosse in buona fede imputabile alla rappresentata. La pretesa non merita però protezione. O la ricor-

8/17 Steuern PVG 2014 133 rente aveva un altro rappresentante e allora era con questi che doveva necessariamente avvenire lo scambio di corrispondenza, cosa manifestamente non avvenuta, o l'avvocato restava il rappresentante di controparte nella mera causa penale e quanto discusso con detto rappresentante non poteva aver rilevanza per la causa fiscale come tale, senza perlomeno aver debitamente conferito con la rappresentante ufficiale. Del resto, da quanto emerge dalla documentazione agli atti, nell'ambito della procedura pe-

nale, la ricorrente cercava di ottenere della documentazione contabile che avrebbe potuto avere anche rilevanza dal profilo fiscale e il motivo per cui il legale della causa penale contattava l'amministrazione imposte era quello di informarla in primo luogo sull'insuccesso degli sforzi condotti.

E. 4

a) Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 134 I 88 cons. 4.1, 331 cons. 3.1 in fine, 133 I 277 cons. 3.1, 132 V 387 cons. 5.1 pag. 390; 127 V 431 cons. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza della sede federale, una violazione del diritto di essere sentito è a determinate condizioni da ritenersi sanata, anche se la riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 cons. 3d/aa pag. 437). Nell'evenienza, considerata l'espressa possibilità offerta dalla normativa fiscale cantonale di avere un colloquio con l'autorità di tassazione in sede di reclamo, un sanamento del vizio in questa sede potrebbe entrare in considerazione solo se tale diritto potesse essere parimenti esercitato anche in proseguo di causa. b) Le garanzie di un equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non si applicano al diritto fiscale (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_24/2010 del 1° giugno 2010 e 2P.347/2005 del 3 gennaio 2006, cons. 1) e l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (DTF 134 I 148 cons. 5.3 e riferimenti e sentenza del Tribunale federale C 128/04 del 20 settembre 2005). Nella procedura di ricorso un tale diritto non è dal Tribunale amministrativo stato riconosciuto (PTA 2012 no. 21). Ne consegue che quanto è stato negato alla ricorrente in sede di reclamo non può essere sanato in questa sede. Per questo si giustifica un rinvio degli atti all'autorità di tassazione per la presa di un nuovo prov-

8/17 Steuern PVG 2014 134 vedimento dopo aver debitamente dato alla ricorrente l'opportunità di esercitare il diritto di essere sentita perorato nel reclamo. A 14 16
Sentenza del 19 agosto 2014

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.